



Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAI)

Modifica del 28 marzo 2017

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 ottobre 2010¹ sulla determinazione del tenore alcolico è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «strumento di misurazione non-elettronico» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «alcolometro».

II

¹ L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

² Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

28 marzo 2017

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Simonetta Sommaruga

¹ RS 941.210.2

Allegato 2
(art. 10)

Requisiti specifici degli strumenti di misurazione elettronici

1 Norme

Per gli strumenti di misurazione elettronici valgono le seguenti norme internazionali²:

- EN ISO 15212-1: 1999, Densimetro oscillante Parte 1: strumenti di laboratorio
- EN ISO 15121-2: 2002, Densimetro oscillante Parte 2: strumenti di processo per liquidi omogenei.

2 Campi di misura

2.1 Il campo minimo di misura per gli strumenti di misurazione elettronici è di:

Misurando	Campo di misura
Tenore alcolico in percento della massa	(0 ... 100) % mass
Tenore alcolico in percento del volume	(0 ... 100) % vol

2.2 Lo strumento di misurazione elettronico deve convertire e indicare la densità misurata in tenore alcolico alla temperatura di riferimento, tenendo conto delle tavole alcolometriche internazionali secondo l'articolo 6 capoverso 2.

3 Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare i valori delle condizioni di funzionamento nominali come segue:

- 3.1 Per le grandezze d'influenza negli ambienti climatico e meccanico:
- un campo minimo di temperatura di -10 °C fino a 40 °C per l'ambiente climatico
 - la classe ambientale meccanica M1
 - la classe degli ambienti elettromagnetici E1.
- 3.2 Per le grandezze d'influenza nell'alimentazione elettrica:
- i campi di tensione e di frequenza per l'alimentazione in corrente alternata
 - i limiti dell'alimentazione in corrente continua.

² Le norme menzionate nell'allegato possono essere ottenute presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistr. 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch o consultate gratuitamente presso l'Istituto federale di metrologia, 3003 Berna.

3.3 Per la pressione ambiente:

- i valori minimi e massimi della pressione ambiente: $p_{\min} \leq 860 \text{ hPa}$,
 $p_{\max} \geq 1060 \text{ hPa}$.

4 Errori massimi tollerati

In condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 3, lo scarto massimo ammesso nel campo di misura equivale all'accuratezza indicata dal fabbricante.

5 Campo d'applicazione

- 5.1 Gli strumenti di misurazione elettronici possono essere utilizzati nei campi d'applicazione nei quali possono essere utilizzati alcolometri della classe di accuratezza IV (all. 1 n. 3).
- 5.2 Gli strumenti di misurazione elettronici con un'accuratezza di $\leq 0,1 \%$ vol oppure $\leq 0,1 \%$ mass possono essere utilizzati nei campi d'applicazione nei quali possono essere utilizzati alcolometri della classe di accuratezza II (all. 1 n. 3).

Allegato 3
(art. 12)

Procedure per il mantenimento della stabilità degli strumenti di misurazione elettronici

N. 2.3

2.3 Lo scarto massimo ammesso equivale agli errori massimi tollerati secondo l'allegato 2 numero 4.

Allegato 4
(art. 13)

Marchi di conformità e necessarie indicazioni supplementari per gli strumenti di misurazione elettronici

N. 1.1 lett. c n. 3 e 4

1.1 Simbolo

Gli strumenti di misurazione elettronici devono essere muniti:

- c. delle iscrizioni seguenti:
 - 3. accuratezza in % vol oppure % mass,
 - 4. se del caso, valori limite particolari di temperatura nella forma:
«... °C / ... °C».

